



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

T.O.S.A.P.

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2008
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2010

CAPO I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 ***Disposizioni generali***

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa in subordine al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 ***Occupazioni permanenti e temporanee***

Le occupazioni si dividono in due categorie:

- Permanenti
- Temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti e sono soggette a concessione.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee, e sono soggette ad autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20% ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

ART. 3 ***Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve presentare domanda in bollo all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- le complete generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, l'esatta ubicazione e le sue dimensioni la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore,

nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alle domande prodotte, alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta, di cui al comma 1, ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del presente regolamento.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione al Protocollo costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia, data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi, per l'esposizione della loro merce.

ART. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., a rendere noto l'avvio del procedimento.

Il Responsabile del Servizio dovrà esprimersi sulla concessione e sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda. Negli stessi termini, dalla data di presentazione per l'eventuale presentazione di documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.

Per le occupazione temporanee, il termine per l'autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 7 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

ART. 5

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Locale e Annonaria, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e dalla L.R. n. 28 del 12.11.1999 e s.m.i..

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non

autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione, che deve essere tenuto in cantiere, ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza e dal personale dei competenti uffici comunali.

ART. 6 **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario di versare una idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo all'utenza qualunque essa sia.

In caso di occupazione su sede stradale la stessa dovrà attenersi alle disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; la stessa è dovuta anche in caso di occupazione abusiva.

Nel caso di morte o estinzione del concessionario e negli altri casi di trasferimento dell'immobile o dell'azienda il soggetto che subentra nei diritti patrimoniali del concessionario ha titolo a richiedere, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, la voltura con intestazione a suo nome dell'atto di concessione od autorizzazione, a condizione che dia dimostrazione della permanenza della destinazione d'uso per la quale l'occupazione fu concessa o autorizzata.

Il concessionario oltre ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, deve mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione o autorizzazione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese come regolamentato dalla deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 04 febbraio 2002.

ART. 7

Occupazioni d'urgenza

Nel caso di situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non prevedibili, che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere provvisoriamente autorizzata dal Comune, su richiesta dell'interessato.

In tal caso la domanda, completa delle indicazioni previste dall'art. 3 dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

L'autorizzazione provvisoria ha validità fino al rilascio dell'autorizzazione o concessione definitiva che sarà rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi degli artt. 4 e 5 o alla comunicazione del diniego.

ART. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancata presentazione della denuncia o per il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. In tal caso la decadenza ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data in cui l'adempimento doveva essere compiuto;
- b) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 7 comma 2, del presente regolamento;
- c) l'interruzione dell'occupazione per un periodo superiore a sei mesi nel caso di occupazione permanente e per un periodo superiore ad un mese nel caso di occupazione temporanea;
- d) Nel caso di occupazioni stagionali o comunque ricorrenti, è causa di decadenza la mancata occupazione per due periodi anche non successivi, previsti nell'atto di autorizzazione.
- e) per morte o estinzione del concessionario o per cessazione dell'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, salvo quanto previsto nel precedente art. 6.
- f) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- g) la violazione di norma di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
- h) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi la data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente
- i) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi il rilascio, nel caso di occupazione temporanea.

Nelle ipotesi previste dalle lettere a), e), f), g), h), del presente articolo, la dichiarazione di decadenza sarà preceduta dalla contestazione delle inadempienze da parte del Responsabile del Servizio, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni od osservazioni.

Nei casi previsti alla precedente lettera d), del presente articolo, la decadenza viene pronunciata su richiesta dei soggetti aventi titolo.

La decadenza è pronunciata con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, ed è comunicata all'interessato che, nei 10 giorni successivi può presentare osservazioni, controdeduzioni, memorie e documenti.

ART. 9

Revoca o sospensione della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di viabilità.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, senza alcuna corresponsione di interessi e di qualsiasi indennità.

La revoca o sospensione è pronunciata con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, ed è comunicata all'interessato che, nei 10 giorni successivi può presentare osservazioni, controdeduzioni, memorie e documenti.

ART. 10

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili presentando apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 11

Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale o il Responsabile del Servizio, previa contestazione all'interessato dell'accaduto, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, dispone inoltre con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede d'ufficio alla rimozione dei materiali, addebitando all'interessato le relative spese, comprensive ove occorra la necessità, di quelle di custodia dei materiali rimossi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12 ***Disposizioni generali***

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di passi carrabili, balconi, tende, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, una servitù.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato della Provincia o del Demanio.

ART. 13 ***Classificazione del Comune*** ***Graduazione della tassa*** ***Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche***

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, sentita la Giunta Comunale con atto n. 37 del 02 agosto 1995, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12, sono classificate in due categorie come risulta nell'allegato A).

Le modifiche alla classificazione saranno effettuate, dalla Commissione Edilizia, con provvedimento della Giunta Comunale da pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Le tariffe applicabili negli spazi ed aree pubbliche di II° categoria, sono ridotte del 30 per cento.

ART. 14 ***Criteri per la determinazione della tassa***

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento per difetto nel caso in cui la somma è inferiore a €0,50, per eccesso nel caso in cui essa sia uguale o superiore ad €0,50.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate con arrotondamento al metro quadrato.

Alle occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello risultante dall'atto di autorizzazione ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione della tariffa ordinaria in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 15

Misurazione dell'area occupata – criteri

All'atto della domanda il richiedente deve comunicare le misure dell'area occupata.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, di procedere alla verifica tramite propri addetti o tramite il concessionario del servizio, di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche successive a quelle contenute nel presente Regolamento, sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto, anche se approvate successivamente all'esercizio, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dai successivi artt. 44, 45, 47, 48 del medesimo D.Lgs.

Le tariffe sono stabilite in rapporto alle categorie previste dall'art. 13, del presente Regolamento e specificate nell'Allegato B).

Per le occupazioni temporanee la tassa è calcolata anche in rapporto alla durata dell'occupazione.

Al fine della determinazione della tassa vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera:

- a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 30 per cento;
- b) occupazione oltre le 6 ore e fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- c) occupazione oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
- d) occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera originaria è ridotta del 40 per cento.
- e) occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente comunque inferiore all'anno è possibile stipulare convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 17

Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- b) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo la tariffa giornaliera per mq. è ridotta del 30%;
- c) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, per l'esercizio dell'attività edilizia e per le occupazioni regolamentate dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
- d) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate da Comune sono soggette alla tassa con tariffa intera.
- e) occupazioni poste in essere con installazione, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante e per quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa originaria è ridotta dell'80%;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10 per cento;
- g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, mentre per l'occupazione eccedente la tariffa ordinaria viene ridotta dell'80%.

2. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per

- finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Ai sensi della presente disposizione sono da intendersi occasionali le occupazioni di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate per manifestazioni ricreative senza scopo di lucro;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART. 18

Denuncia d'inizio di occupazione e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia d'inizio di occupazione, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, mentre per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, a meno che non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato per

difetto nel caso in cui la somma è inferiore a € 0,50, per eccesso nel caso in cui essa sia uguale o superiore ad € 0,50.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. i.

ART. 20

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., della Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i., e del D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.

ART. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed esplica la sua efficacia il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DEL COMUNE DI ROMENTINO

1^ CATEGORIA

Tutta l'area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i lati:

- Via P. Donati;
- Via Belletti;
- Via V. Fornaroli;
- Via XXIV Maggio;
- Via Marconi;
- Via Chiara Beldi (tratto incrocio Via Marconi angolo Largo Parma);
- Largo Parma,

2^ CATEGORIA

Tutte le altre Vie ed Aree Comunali.

ALLEGATO B)

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima € 25,00;
- Categoria seconda € 17,50;

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 44 comma 1c) per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima € 17,50
- Categoria seconda € 12,50

C) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate:

- € 150,00 per Km lineare o frazione

D) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

- Centro abitato € 15,00
- Zona limitrofa € 11,00
- Sobborghi e zone periferiche € 7,00

E) Distributori di carburante:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

- Centro abitato € 45,00;

- Zona limitrofa € 35,00
- Sobborghi e zone periferiche € 20,00
- Frazioni € 7,00

La tassa è applicata per i distributori, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa giornaliera a mq. per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

- Categoria prima € 1,03
- Categoria seconda € 0,73

A) In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. Fino a 6 ore (riduzione del 30%):

- Categoria prima € 0,73
- Categoria seconda € 0,50

2. Oltre le 6 ore e fino a 12 ore (riduzione del 10%):

- Categoria prima € 0,93
- Categoria seconda € 0,65

3. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa giornaliera intera):

- Categoria prima € 1,03
- Categoria seconda € 0,73

4. Oltre i 14 giorni (riduzione del 40%):

- Categoria prima € 0,62
- Categoria seconda € 0,43

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo la tariffa giornaliera per mq.

- Categoria prima € 0,69
- Categoria seconda € 0,49

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe originarie sono ridotte del 50%.

- Categoria prima € 0,51
- Categoria seconda € 0,36

D) Per le occupazioni poste in essere con installazione, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa originaria è ridotta dell'80%.

- Categoria prima €0,21
- Categoria seconda €0,15

E) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe originarie sono ridotte del 50%.

- Categoria prima €0,51
- Categoria seconda €0,36

F) Per le occupazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993, aventi carattere temporaneo, la tassa per le occupazioni di sottosuolo comunale, in deroga all'art. 45 è determinata e applicata in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

- a) fino ad 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 15,00;
- b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. è maggiorata del 50%;
- c) fino ad 1 km. lineare e di durata da 31 gg. a 90 gg. è maggiorata del 30%;
- d) fino ad 1 km. lineare e di durata da 91 gg. a 180 gg. è maggiorata del 50%;
- e) fino ad 1 km. lineare e di durata superiore a 181 gg. è maggiorata del 100%.